



GRUPPO LUNELLI

Procedura **GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI**

GRUPPO LUNELLI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 1/2024	Pagina 1 di 5
	PROCEDURA GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI		



INDICE

PROCEDURA.....	1
GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI	1
1. SCOPO.....	3
2. CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
3. MODALITÀ OPERATIVE	3
3.1. IL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE	3
3.2. LA GESTIONE DI UN EVENTO CHE SIA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE E LA GESTIONE DI CONTAMINAZIONI STORICHE CHE POSSONO COMPORTARE RISCHI DI AGGRAVAMENTO.....	3
3.3. LA GESTIONE DI CONTAMINAZIONI STORICHE IN ASSENZA DI RISCHIO IMMEDIATO PER L'AMBIENTE E PER LA SALUTE PUBBLICA	4
3.4. NEL CASO IN CUI ESISTA UN DANNO AMBIENTALE O UNA MINACCIA IMMINEENTE CHE SI VERIFICHINO UN DANNO AMBIENTALE	4
3.5. COORDINAMENTO TRA FUNZIONI AZIENDALI	5
4. INFORMATIVA ALL'UFFICIO LEGALE	5
5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV	5

1. Scopo

Scopo della presente procedura è definire le modalità di individuazione e gestione delle possibili emergenze e delle situazioni di rischio che possono determinare pericolo di impatti ambientali significativi al fine di prevenire tali situazioni o ridurne al minimo le conseguenze.

2. Campo d'applicazione

La presente procedura si applica a tutte le possibili situazioni di rischio, emergenze e incidenti ambientali che si possono verificare nelle aree aziendali, quali ad esempio: fuoriuscite o perdite di liquidi pericolosi, infiammabili, corrosivi e tossici; incendi ed esplosioni; emergenze esterne verificatesi nelle vicinanze del sito; fenomeni naturali particolarmente violenti quali terremoti, trombe d'aria, alluvioni, ecc. che possano determinare rischi di inquinamento ambientale.

3. Modalità operative

3.1. Il Piano di emergenza aziendale

Il Responsabile Ambiente esamina con cadenza semestrale le situazioni di emergenza legate ad aspetti ambientali significativi, valutando le modalità di prevenzione e gestione delle emergenze di carattere ambientale che possono verificarsi nelle aree aziendali e verificando la necessità di predisporre ulteriori misure per prevenire e attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire.

Le modalità di prevenzione e gestione delle emergenze vengono riportate dal Responsabile Ambiente nel Piano di emergenza aziendale.

In caso di modifiche significative dei processi, degli impianti, delle sostanze utilizzate, delle procedure di lavoro, nonché a seguito del verificarsi delle situazioni di emergenza ambientale non considerate, il Responsabile Ambiente effettua, entro trenta giorni, una revisione delle possibili situazioni di emergenza e del Piano di emergenza aziendale.

3.2. La gestione di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare e la gestione di contaminazioni storiche che possono comportare rischi di aggravamento

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o nel caso di individuazione di contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il Responsabile Ambiente oltre ad attivarsi per far mettere in opera, entro 24 ore, le misure necessarie di prevenzione, provvede a dare immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto della provincia dell'evento e delle misure adottate.

Attuate le necessarie misure di prevenzione, il Responsabile Ambiente si attiva inoltre affinché venga svolta un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nell'area interessata.

Nel caso in cui il livello di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, si potrà procedere al ripristino della zona. Il Responsabile Ambiente provvederà a darne notizia, con apposita autocertificazione, al Comune e alla Provincia, entro 48 ore dalla comunicazione.

Nel caso in cui si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche solo per un parametro, il Responsabile Ambiente ne darà immediata notizia al Comune ed alla Provincia con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Il Responsabile Ambiente si attiverà inoltre per presentare alle suddette amministrazioni e alla regione, nei trenta giorni successivi, il piano di caratterizzazione. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il Responsabile Ambiente farà eseguire l'analisi di rischio sito specifica che determinerà le concentrazioni soglia di rischio (CSR). I relativi risultati dovranno essere presentati dal Responsabile Ambiente alla Regione.

Qualora gli esiti della procedura di analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti è inferiore alle CSR ma venga prescritto lo svolgimento di un programma di monitoraggio del sito al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso, entro 60 giorni, il Responsabile Ambiente trasmetterà alla Provincia e alla Regione un piano di monitoraggio. Qualora a seguito del monitoraggio approvato, si rilevi il superamento di una o più CSR, il Responsabile Ambiente si attiverà per l'avvio della procedura di bonifica.

Qualora gli esiti della procedura di analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori delle CSR, il Responsabile Ambiente presenterà alla Regione, nei successivi sei mesi, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il Responsabile Ambiente supervisionerà l'esecuzione degli interventi approvati dagli Enti competenti.

3.3. La gestione di contaminazioni storiche in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica

Nel caso di individuazione di contaminazioni causate da eventi avvenuti anteriormente al 2006, in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il Responsabile Ambiente comunica al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto della Provincia l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito al fine di determinare l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC. Si applicheranno quindi le procedure di cui al punto 3.2.

3.4. Nel caso in cui esista un danno ambientale o una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale

Quando si è verificato un danno ambientale o esista una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale, il Responsabile Ambiente provvederà a darne comunicazione, senza indugio e indicando tutti gli aspetti pertinenti della situazione, al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto della Provincia (e se, e del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate). Dovranno quindi essere immediatamente adottate:

- a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
- b) le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306 d.lgs. 152/2006.

Il Responsabile Ambiente coordinerà i suddetti adempimenti rapportandosi con le Autorità di controllo.

3.5 Coordinamento tra Funzioni aziendali

Nello svolgere le attività previste dal paragrafo 3, il Responsabile Ambiente si attiverà entro il termine di legge, previa condivisione con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché, qualora necessario, con gli eventuali Delegati del Datore di Lavoro competenti sull'area aziendale interessata.

4. Informativa all'Ufficio Legale

Il Responsabile Ambiente e/o le altre funzioni aziendali coinvolte nei processi sensibili di cui alla presente Procedura, trasmettono tempestivamente all'Ufficio Legale notizie in merito a:

- eventi di inquinamento, anche solo potenziali, rilevati nel corso delle attività aziendali;
- episodi di emergenza con possibile impatto ambientale;
- superamento delle "concentrazioni soglie di contaminazione" (CSC);
- prescrizioni in materia ambientale impartite dalle competenti autorità e loro adempimento;

5. Flussi informativi all'ODV

In aggiunta ai flussi informativi già disciplinati dal Modello 231 Parte Generale e Parti Speciali, e che si intendono qui integralmente richiamati, il Responsabile Ambiente e/o le altre funzioni aziendali coinvolte nei processi sensibili di cui alla presente Procedura, trasmettono tempestivamente all'OdV eventuali notizie in merito a:

- eventi di inquinamento, anche solo potenziali, rilevati nel corso delle attività aziendali;
- episodi di emergenza con possibile impatto ambientale;
- superamento delle "concentrazioni soglie di contaminazione" (CSC);
- prescrizioni in materia ambientale impartite dalle competenti autorità e loro adempimento;
- violazioni della procedura in oggetto.